



COMUNE DI GIARDINELLO

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA **Testo aggiornato con le deliberazioni di C. C. n. 68/95 n. 69/95 e n. 08/2009**

CAPO I° **DELLA DENUNCIA DEI DECESSI**

ART. 1

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficio di Stato civile, al più presto possibile e, in tutti i modi, non oltre le ventiquattro ore dell'avvenuto decesso dai capi di famiglia o di qualunque collettività.

Nella denuncia devono essere, esattamente, indicati l'ora in cui il decesso è avvenuto, l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio del decesso e tutte le altre notizie che meglio servono ad identificarlo.

ART. 2

A prescindere, dai casi di cui al precedente articolo, chiunque abbia notizia di un decesso naturale o delittuoso o rinvenga in qualsiasi luogo, pubblico o privato, un cadavere o resti di ossa umane, è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità Municipale.

L'obbligo della denuncia si estende ai feti espulsi morti, ai prodotti abortivi, a qualunque epoca di gestazione.

ART. 3

Chiunque, eserciti la professione sanitaria, è tenuto, in ogni caso di morte del medesimo assistito a denunciare al Sindaco, la malattia ritenuta causa della morte.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà essere fatta anche all'Autorità giudiziaria.

ART. 4

In tutti i casi, la morte di una persona dovrà essere sempre constatata dal medico necroscopico, che rilascerà un apposito certificato nel quale verrà indicato pure il periodo di osservazione, sulla base di tale certificazione il Sindaco autorizzerà il trasporto e la inumazione della salma.

CAPO II° **DELLE OSSERVAZIONI DEL CADAVERE**

ART. 5

Di nessun cadavere si può, in via ordinaria consentire l'autopsia e imbalsamazione o il seppellimento, se non siano trascorsi 24 ore di osservazione dall'ora del predetto decesso. In ogni caso, però, di morte improvvisa o quando vi possono essere sospetti di morte apparente, l'osservazione, su proposta del medico, verrà prolungata non oltre 48 ore.

ART. 6

Nei casi, invece, in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa e il cadavere presenti segni di avanzata decomposizione, o quando ancora oltre speciali ragioni lo richiedano, su parere del medico, il Sindaco potrà ridurre a meno di 24 ore il periodo di osservazione.

I cadaveri delle persone morte per vaiolo, tifo esantematico, scarlattina, difterite o colera, devono essere deposti nel feretro senza essere spogliati dai loro indumenti avvolti in lenzuola bagnate di una soluzione di sublimato corrosivo al 2 per cento. Essi devono trasportarsi direttamente dal luogo del decesso al cimitero.

ART. 7

All'infuori di casi speciali, i cadaveri per il periodo di osservazione sono affidati per la custodia, alle persone della famiglia o ai conviventi in compagnia, i quali dovranno provvedere a che non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

ART. 8

Non possono esporsi, trasportarsi, seppellirsi cadaveri che non siano racchiusi in casse.

ART. 9

Ogni cadavere, racchiuso nell'apposita cassa deve essere sepolto in fossa separata. Soltanto la madre ed il neonato, morti nell'atto del parto possono venire racchiusi in una sola cassa e sepolti nella stessa fossa

ART.10

Le casse, per le inumanazioni ordinarie, debbono essere di legno leggero con coperchio chiuso a vite e di dimensioni tali che il cadavere vi possa comodamente essere contenuto.

Nelle inumanazioni ordinarie non è ammessa la cassa di metallo

I cadaveri da tumulazione saranno racchiusi in doppia cassa, in quella interna metallica e a fuoco e quella esterna di legno

Tanto le casse per le inumanazioni, quanto quelle per la tumulazione, debbono essere munite di apposita targa con le generalità della salma in essa contenuta

ART.11

La chiusura della cassa dovrà essere fatta, soltanto, dopo trascorso il prescritto periodo di osservazione

ART.12.

Per il trasporto dal Comune in altro Comune od all'estero, vanno osservate le disposizioni di legge che regolano la materia

ART.13

Quando, non venga eseguito a cura della famiglia, con mezzi idonei il trasporto dal luogo del decesso al Cimitero è eseguito a cura del Comune.

In tutti i casi il trasporto è soggetto alla vigilanza municipale.

ART.14

Per l'imbalsamento e per l'autopsia si osservano le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria.

CAPO III DELLE INUMANAZIONI

ART.15

Le operazioni tutti inerenti alla inumanazione del cadavere, sono fatte a cura del Comune.

ART.16

Il seppellimento della salma si effettuerà secondo l'apposito piano regolatore fissato dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario.

Sarà riservato uno spazio per le inumanazioni ad occupazioni temporanee (anni 10)

ART.17

Il seppellimento della salma dovrà effettuarsi con precauzione e senza precipitazione osservandosi il contegno più rispettoso e nel massimo silenzio.

Appena deposto il cadavere nella fossa, questa verrà subito colmata di terra, che sarà diligentemente compressa, curandosi ai lati il migliore scolo per le acque piovane.

ART.18

Le fosse da inumazione saranno distinte da un ceppo di metallo o di mattonelle portante un numero progressivo conforme a quelle del registro tenuto dal custode del cimitero e, il nome e cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Le dette fosse devono essere scavate fino ad una profondità di metri 2 e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modiche la terra scavata in superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Per le persone morte oltre i dieci anni dovranno avere una profondità non inferiore a mt.2 nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di m.0,50 da ogni lato.

Le fosse per i cadaveri dei bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità di mt. 1,50 ed una larghezza di di mt.0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciate lungo il percosso delle spalle di mt. 0,50 che separano fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di in umazione.

ART.19

La manutenzione di tutto quando venga dalla pietà dei parenti sovrapposto alla fossa incombe ai parenti stessi, ove non prevedono, provvederà il Comune di ufficio rivalendosi poi a norma di legge sugli obbligati salvo in difetto provvedere alla rimozione.

CAP. IV DELLE TUMULAZIONE

ART.20

Le tumulazioni dei cadaveri vengono fatti eseguire dal Comune, nei posti all'uopo destinati, mediante pagamento della tassa prescritta all'apposita tariffa.
le tariffe saranno deliberate dal c.c.

ART.21

Nelle operazioni di tumulazione dovranno rigorosamente eseguirsi le prescrizioni, volta per volta, dettate dall'Ufficiale sanitario, il quale vigilerà che prescrizioni stesse siano rigorosamente osservate riferendo al Sindaco per i provvedimenti da adottarsi in casi di inflazioni.

Nelle tumulazioni, ogni feretro deve essere posto il loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti e devono rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni intonacati nella parte esterna Il rivestimento esterno dovrà essere realizzato con pietra naturale (tipo marmo bianco di Carrara o simili) dallo spessore minimo di cm. 2 posto a cm 10 dal bordo esterno.

Sono escluse qualsiasi protezione come vetri, grate o altro.

I lavori di rivestimento esterno, di cui sopra, dovranno essere completati entro mesi due dalla data di occupazione del loculo. In ogni caso di inottemperanza sarà completato dal Comune a spese dell'interessato.

La concessione del loculo è di durata ventennale rinnovabile.

Fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione da richiedere agli Uffici comunali in cui la salma è sepolta, vengono eseguite alla scadenza della concessione temporanea del loculo comune. In tal caso l'Ufficio competente provvederà trenta giorni prima di spedire agli interessati un avviso contenente tutte le informazioni necessarie.

CAPO V ESUMAZIONI

ART.22.

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie hanno luogo quando trascorso il decennio di seppellimento ed alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata a carattere perpetuo, si debbono di nuovo scavare le fosse per dar luogo ad altri seppellimenti

Le straordinarie, allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, vengono imposte da necessità di indagine nell'interesse della giustizia e dietro autorizzazioni del Sindaco

ART.23

Nessuna autorizzazione speciale è richiesta per procedere alle esumazioni ordinarie chi è preposto al servizio di custodia al Cimitero.

Durante le operazioni di in umazioni ed esumazione le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate in ossario annesso al Cimitero, a meno che chi avesse interesse non venisse fatta domanda di raccogliere e deporle in sepoltura privilegiata nell'interno del cimitero stesso. Gli avanzi di indumenti, casse etc. " Gli avanzi di indumenti, casse etc. dovranno essere raccolti a spese del richiedente incaricando ditta munita delle autorizzazioni necessarie per il trattamento di tali rifiuti speciali a e conferiti in discariche o centri di raccolta idonei. Il richiedente dovrà far pervenire idonea documentazione comprovante l'avvenuto conferimento.

ART.24

Le esumazioni straordinarie debbono essere autorizzate dal Sindaco ed ordinate dall'autorità giudiziaria. Nel primo caso si dovranno osservare tutte le norme e prescrizioni che verranno di volta in volta dettate dall'Ufficiale sanitario, nel caso di esumazione ordinata dall'Autorità giudiziaria si dovranno senz'altro eseguire le prescrizioni che la medesima sarà per dare per meglio raggiungere lo scopo delle sue ricerche

ART 25

Alle esumazioni devono assistere l'Ufficiale sanitario, il Custode del Cimitero e due testimoni

ART .26

Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale, in duplice copia, delle quali una rimarrà presso coloro che sono preposti alla custodia del Cimitero e l'altra sarà passata agli archivi comunali.

Non potrà autorizzarsi l'esumazione di un cadavere di un individuo morto per vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, se non dopo tre anni dalla morte ed udito il parere del Medico provinciale

ART.27

A meno che non siano ordinati dall'Autorità giudiziaria, non sarà consentito di provvedere alle esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO CIMITERI

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesto altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone nate nel Comune ;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza almeno da 5 anni;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune
- d) i nati morti e prodotti dal concepimento di cui all'art.7
- e) i resati mortali delle persone elencate
- f) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, ma dietro pagamento di tariffe duplicate:

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

La pianta organica del personale addetto al servizio cimitero costituita da un solo custode necroforo;

Il trattamento economico e lo stato giuridico del predetto custode necroforo è stabilito nel reg.to organico per i dipendenti comunali.

ART. 29

Il cimitero del Comune è sottoposto alla sorveglianza dell'Ufficiale sanitario

ART. 30

Il custode necroforo del Cimitero è incaricato :

- a) dell'esecuzione del presente regolamento
- b) di custodire le chiavi della porta di ingresso e dei diversi locali dei Cimiteri

- c) di evitare il collocamento di croci ,di lapidi, iscrizioni qualsiasi ecc. senza il previo consenso del Sindaco e di denunciare manomissioni che avvenissero nel Cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- d) di compilare apposito registro, in doppio esemplare, tenendo presente le norme stabilite in materia dell'art. 50 del regolamento del 25.07.2022 n. 448. Un esemplare dei medesimi dovrà essere consegnata ogni trimestre al Municipio per essere conservato negli archivi restando l'altro presso il Custode del cimitero
- e) di numerare, con appositi cippi forniti dal Comune, le tombe mantenendole costantemente pulite e sgombre da erbe.

ART. 31

L'ingresso del cimitero non è permesso alle persone che non siano accompagnate dal custode. E', altresì, proibito di camminare sui luoghi della sepoltura, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e di danneggiare, in qualsiasi modo le piante e tutto ciò che appartiene al Cimitero.

ART 32

Nell'occasione dei funerali o di commemorazioni avrà accesso nel recinto del cimitero, soltanto, quel numero di persone che può essere contenuto nei viali con preferenza alle autorità ai parenti dei defunti ed agli invitati.

ART.33

Nei casi di epidemie, il trasporto al cimitero ed il seppellimento dei cadaveri avranno luogo prima delle ore 22 e dopo le ore 4, con le cautele prescritte dall'Ufficiale Sanitario.

ART.34

Nessuna salma può essere ricevuta prima di essere inumate se non sia accompagnata dall'autorizzazione scritta, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile e non sia trascorso il periodo di osservazione prescritta nell'autorizzazione stessa.

Dall'osservanza di tale prescrizione è personalmente incaricato il Custode del cimitero, su cui incombe l'obbligo del ritiro e della conservazione dell'autorizzazione predetta.

ART. 35

La visita del cimitero potrà essere effettuata solo nelle ore prescritte stabilite mediante orario da affiggersi all'ingresso del Cimitero stesso. Fuori dei giorni delle ore stabilite, le visite dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.

CAPO VIII

MONUMENTI – CELLE- TUMULI-LAPIDI

ART 36

Il Sindaco, previa deliberazione regolarmente approvata e semprechè vi sia nel cimitero spazio disponibile, potrà stipulare contratti per concessione terreno da adibirsi a costruzione di gentilizia, salvo il pagamento delle tasse prescritte e previo parere espresso dall'Ufficiale sanitario del Comune presso cui dovranno, prima della costruzione essere depositati i relativi progetti da parte degli interessati.

ART. 37

Per ottenere la concessione di aree di cui all'art. precedente, gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco con la indicazione del terreno richiesto e corredata dal progetto di cui al precedente articolo.

I monumenti, le celle ed i tumuli dovranno essere muniti di una iscrizione incisa in pietra portante l'anno della costruzione ed il nome della famiglia o persone a chi sono destinate

La concessione per cappelle, per loculi per celle sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni salvo rinnovo.

TARIFFE

ART.38

Per le concessioni di cui ai precedenti articoli si richiama all'uopo la tariffa per concessione cimiteriali vigenti all'atto della richiesta.

La suddetta tariffa, per i non residenti o per coloro che abbiano la residenza da meno di cinque anni, verranno aumentate di 5 volte.

Vengono equiparati ai residenti le seguenti categorie:

- coniuge di residenti;
- emigrato per motivi di lavoro;
- minore di anni 6 figli di residenti.

ART. 39

Occorrendo l'allargamento del Cimitero, il Comune potrà demolire in tutto o in parte i lavori fatti eseguire dai privati, con facoltà a questi di farli ricostruire a spese del Comune.

ART. 40

I concessionari cureranno di costruire le gentilizie nel termine di tre anni dal giorno della concessione, trascorso tale periodo, la concessione s'intenderà decaduta senza alcun diritto da parte del privato alla restituzione della tassa versata.

ART. 41

E' vietata la sub-cessione delle cappelle e gentilizie e del terreno per la costruzione di esse.

ART. 42

I concessionari delle aree per cappelle avranno l'obbligo di eseguire la copertura delle sepolture con marmo.

ART 43

L'architettura delle cappelle sarà libera limitatamente ai dati di cui al presente regolamento e la loro costruzione dovrà però soddisfare alle norme generali della solidità, della sicurezza e dell'estetica e dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione del Sindaco.

ART.44

In ciascuna cappella non potranno seppellirsi se non i cadaveri del concessionario, dei suoi congiunti sino al terzo grado.

Il Sindaco potrà, tuttavia, permettere di seppellirvi cadaveri al di là di tale grado di parentela previo pagamento di una tassa speciale a favore del Comune e nella misura prevista dalla tariffa vigente, all'atto del decesso.

ART 45

E' data facoltà ai concessionari di posti riservati di sovrapporre ai medesimi lapidi, stemmi e monumenti funebri.

ART 46

Così per la collocazione di opere funerarie, come per l'approvazione di epigrafi, gli interessati dovranno produrre apposita domanda al Sindaco per l'approvazione, allegandovi il disegno relativo, se si tratta di monumenti, copia dell'epigrafe, se si tratta di lapidi.

ART 47

Ai concessionari, inoltre, incombe l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria dei monumenti e manufatti di loro proprietà. Non ottemperandovi gli interessati, vi provvederà il Comune di ufficio a loro spese.

CAPO VIII SANZIONI

ART.48

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti leggi comunali e provinciali del 03.03.1934 e di quelle di cui al T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

ART 49

Deroga

In deroga alle precedenti disposizioni regolamentari, si prevede che ogni qualvolta il numero dei loculi comunali disponibili risulti inferiore o uguale a venti, gli stessi possono essere concessi esclusivamente ai soli cittadini residenti.

Tariffe vigenti dal 03.04.2009

Residenti

Loculi comunali (periodo di concessione ventennale con possibilità di rinnovo)	€.	800,00
Cellette ossario (periodo di concessione ventennale)	€.	300,00
Aree per la realizzazione tombe di famiglia edicole funerarie e cappelle gentilizie (periodo di concessione 99 anni con possibilità di rinnovo)	€/mq.	400,00

Non residenti (previa verifica di quanto previsto dal provvedimento deroga dell'art. 49)

Loculi comunali (periodo di concessione ventennale con possibilità di rinnovo)	€.	4.000,00
Cellette ossario (periodo di concessione ventennale)	€.	1.500,00
Aree per la realizzazione tombe di famiglia edicole funerarie e cappelle gentilizie (periodo di concessione 99 anni con possibilità di rinnovo)	€/mq.	2.000,00

Per tutti (residenti e non residenti)

Tariffe per servizi cimiteriali:

Tassa cimiteriale campi comuni	€.	40,00
Tassa comunale di inumazione	€.	100,00
Rilascio autorizzazione a trasporto salma in altro Comune	€.	100,00
Aggiornamento intestazione tomba	€.	2500
Esumazione straordinaria	€.	100,00
Estumulazione straordinaria	€.	100,00

Il Concessionario nulla deve al Comune in caso di rimozione salma per trasferimento da un loculo in altro loculo, poiché il trasferimento da loculo comunale, ad altro loculo o alla tomba di famiglia, comporta la perdita di ogni diritto sul loculo lasciato libero e non usufruisce di rimborso dell'eventuale ulteriore periodo di concessione.